

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2960**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, TRUZZI, FRANZO, BURATO, MARENGHI, GORINI,
STELLA, BIMA, BUCCIARELLI DUCCI, TROISI, GERMANI***Annunziata il 16 ottobre 1952*

Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame
e modifica del n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale

ONOREVOLI COLLEGHI! — I produttori agricoli lamentano, con legittima ragione, che nei diversi provvedimenti legislativi promulgati in materia di finanza locale non è stato fatto divieto di aumentare l'aliquota normale dell'imposta sul bestiame.

Come si ricorda, in sede di approvazione della recente legge 2 luglio 1952, n. 703, recante provvedimenti in materia di finanza locale, la Camera approvò l'ordine del giorno, presentato dall'onorevole Truzzi, con il quale si richiamava l'attenzione del Governo sull'eccessivo gravame fiscale degli Enti locali ed in particolare per l'imposta bestiame, e lo si invitava, in conseguenza delle intollerabili sovracontribuzioni applicate, dai Comuni, se del caso, a presentare un apposito disegno di legge.

Sta di fatto che mentre il settore industriale commerciale è stato messo al riparo, con l'articolo 43 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria dal pericolo di ulteriori aggravii dell'addizionale provinciale e comunale sull'imposta industria, commercio, arti e professioni e si è vietato qualsiasi aumento all'aliquota dell'imposta di famiglia, nessun provvedimento invece è stato adottato per quanto riguarda la imposta bestiame, che, più di ogni altra, doveva semmai essere bloccata.

Più volte si è prospettata l'opportunità di togliere dall'ordinamento dei tributi locali l'imposta sul bestiame, sia perché costituisce una duplicazione tributaria in quanto il reddito del bestiame è già conteggiato negli estimi fondiari in base ai quali si corrispondono le sovraimposte comunali, sia perché colpisce in specie i coltivatori diretti che, nel quadro dell'economia agricola del Paese, posseggono la parte maggiore del patrimonio zootecnico.

Ora, se — fino a quando la finanza locale non verrà assestata con una organica e definitiva nuova regolamentazione legislativa — le esigenze contingenti dei bilanci comunali rendono impossibile la soppressione del cospicuo gettito di tale imposta (circa 12 miliardi), s'impone tuttavia, per imprescindibili ragioni di giustizia e di perequazione fiscale, l'attuazione di un urgente provvedimento che almeno vieti qualsiasi aumento dell'aliquota normale.

Non vi possono essere dubbi sull'opportunità e la necessità del proposto provvedimento legislativo, quando si ponga mente che — come viene confermato dalla relazione dell'onorevole Troisi sulla recente legge della finanza locale e dalle dichiarazioni fatte alla Camera dallo stesso Ministro delle finanze — fra tutte le tassazioni comunali (comprese

le imposte di consumo), l'imposta sul bestiame è quella che ha subito il maggiore aumento. Il suo gettito, infatti, che era, nel 1938, di circa 158 milioni è salito nel 1950 a undici miliardi e mezzo.

Comunque, anche prescindendo da tale circostanza di fatto e considerando che l'imposta sul bestiame non si applica sul reddito, ma sul valore patrimoniale, evidenti sono le ragioni di giustizia che suggeriscono di non consentire ulteriori aumenti al limite massimo dell'aliquota stabilita dall'articolo 126 del testo unico sulla finanza locale, poiché detta imposta si adegua, di per sé, automaticamente, ai valori della congiuntura economica.

Ma ad un'altra ingiustizia occorre, contemporaneamente, porre riparo in materia di imposte comunali anche per agevolare il consumo e quindi contribuire a sollevare la crisi che colpisce il settore vitivinicolo.

L'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale relativo all'esenzione dell'imposta di consumo sul vino, mentre non dà luogo a dubbi per quanto si attiene all'esenzione che spetta al produttore, non dispone con altrettanta chiarezza in merito all'esenzione del vino somministrato per contratto di lavori ai salariati e ai braccianti.

L'oscillante giurisprudenza determinatasi in via amministrativa e giudiziale, intorno al beneficio della esenzione dell'imposta di con-

sumo per il vino somministrato in sovrappiù di mercede « ai braccianti e coloni », è fonte di continue controversie e di vivo malcontento.

In particolare i produttori agricoli si dolgono, con ragione, che non viene riconosciuto il diritto alla esenzione dell'imposta di consumo sul vino corrisposto, secondo la consuetudine od i patti di lavoro, ai lavoratori agricoli, a contratto a tempo determinato, cioè ai *salariati fissi*. Poiché i salariati lavorano stabilmente sui fondi, ove dimorano anche con le loro famiglie, ed adempiono alla esecuzione di tutti i lavori colturali inerenti alla lavorazione della terra, alla coltivazione delle piante, alla raccolta e prima manipolazione dei relativi prodotti nonché alla custodia e al governo degli animali — secondo come prescrive l'articolo 72 del regolamento — e consumano il vino sul luogo ove eseguono i suddetti lavori, appare ingiusto disconoscere l'esenzione dell'imposta di consumo per il vino che viene corrisposto per obbligo di contratto, tanto più che i detti salariati fissi sono i più vicini e diretti collaboratori dei datori di lavoro nel processo produttivo agricolo.

Quindi, per soddisfare la suddetta legittima istanza e nel contempo chiarire la norma legislativa, si è proposto di modificare, con l'articolo 2 della presente proposta di legge, il numero uno dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1953, l'aliquota massima dell'imposta sul bestiame, stabilita dall'articolo 126 del testo unico sulla finanza locale, non potrà essere aumentata.

La facoltà prevista dal quinto comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, non trova quindi applicazione nei confronti di detta imposta.

ART. 2.

Il numero 1 dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate:

a) ai braccianti agricoli durante i lavori per i quali è fatto obbligo per consuetudine locale o patto collettivo di lavoro di somministrare le bevande vinose in soprappiù della mercede giornaliera e sempre quando la somministrazione ed il consumo delle bevande avvengano nel luogo dove si eseguono i lavori agricoli;

b) ai salariati agricoli, comunque denominati, che prestano la loro opera manuale, con contratto a tempo determinato, nei lavori agricoli inerenti alla lavorazione della terra, alla coltivazione delle piante, alla raccolta e prima manipolazione dei relativi prodotti nonché alla custodia ed al governo degli animali necessari per la conduzione del fondo in cui lavorano od alimentati con i prodotti del fondo stesso, per le bevande vinose che loro spettano, annualmente, per consuetudine o patto collettivo di lavoro, sempreché le stesse vengano consumate da essi, ed eventualmente dai propri familiari, sul fondo ove lavorano e dimorano ».